


Intervento. 

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 maggio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)  
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: [INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT](mailto:INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT)

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale. Nonchè sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 19.

Iniziativa regionale per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale ... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 22.

Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999 ... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 23.

Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2000, n. 24.

«Disciplina della composizione, della durata in carica e delle modalità di elezione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni» ... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2000, n. 25.

«Tutela delle arce di particolare interesse pubblico per la presenza di attività teatrali» ... Pag. 28

### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 666.

Regolamento sul servizio di valutazione e controllo strategico ... Pag. 30

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 398.

Criteri e modalità per la richiesta di accreditamento provvisorio delle attività di riabilitazione erogate dalle strutture convenzionate con le aziende sanitarie del Lazio ex art. 26 legge n. 833/78 ... Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 507.

Rettifiche ed adeguamenti al sistema sanzionatorio e dei controlli introdotto con il D.M. n. 159/98 in applicazione del programma regionale agroambientale attuativo del Reg. (CEE) n. 2078/92 e del Reg. (CE) n. 746/96 di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 378/99 ... Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 554.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, n. 470. Individuazione delle zone idonee alla balneazione per la stagione 2000 ... Pag. 42

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' 22 FEB. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CICCFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: Badaloni - Donato - Marroni - Meta

DELIBERAZIONE N° 507

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ATTIVITA' ED ADEGUAMENTI AL SISTEMA SANITARIO E DEI CONTROLLI INTRODOTTO CON IL DM 15/1/99 IN ADESIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE AGROAMBIENTALE ATTUATIVO DEL REG. (CEE) N. 2078/92 E DEL REG. (CE) N. 246/91, DI CUI ALLA PAG. 237/99



OGGETTO: Rettifiche ed adeguamenti al sistema sanzionatorio e dei controlli introdotta con il D.M. 159/98 in applicazione del Programma Regionale Agroambientale - attuativo del Reg. (CEE) n. 2078/92 e del Reg. (CE) n. 746/96, di cui alla D.C.R. n. 378/99.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTO il Reg. CEE 2078/92 del Consiglio del 30.6.92 relativo ai metodi di produzione agricoli compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura dello spazio rurale, che istituisce un regime comunitario di aiuti destinati agli imprenditori agricoli che assumono uno o più impegni coerenti con le finalità individuate dal regolamento medesimo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 30.11.1993 n. 841, esecutiva il 15.12.93, verbale 11433, con la quale si approva il "Programma Regionale Agroambientale 94-98" in attuazione del suddetto Reg. CEE 2078/92;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha approvato il Programma Regionale Agroambientale del Lazio a norma del Reg. Cee 2078/92 con Decisione C (94) 2949 del 9 dicembre 1994;

VISTO il Reg. CE 746/96 del 24 aprile 1996, con la quale la Commissione Europea ha definito alcune modalità di applicazione del Reg. CEE 2078/92;

CONSIDERATO che con le decisioni della Commissione Europea C (97) 95 del 21.01.1997 e C (97) 3090 del 14.11.97 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Programma Regionale Agroambientale in coerenza con il predetto Reg. (CE) n. 746/96 e che le stesse sono state recepite con la deliberazione della Giunta Regionale 25.11.1997 n. 7432, con la quale è stato approvato il documento dal titolo "Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. Cee 2078/92 e del Reg. CE 746/96 - Testo unificato", pubblicato sul s.o. n. 4 al BURL n. 35 del 22/12/97;

CONSIDERATO che l'allora Ministero per le Politiche Agricole con il Decreto Ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 ha definito un quadro normativo generale concernente il "Regolamento recante norme di attuazione del Reg. CE 746/96 in materia di controlli e scadenze", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 27 maggio 1998.

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 9 febbraio 1999 il sistema sanzionatorio e dei controlli previsto per il Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. Cee 2078/92 è stato adeguato alle disposizioni recate dal richiamato D.M. 159/98 e che lo stesso è operativo a decorrere dalla campagna 1998/99;

CONSIDERATA la nota dell'allora Ministero per le Politiche Agricole n. 1675 del 22/3/99 con la quale si evidenzia che anche le inadempienze relative all'eventuale smarrimento del quaderno di campagna (registri aziendali nel caso della misura A3), riportate nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale e più specificatamente al quarto trattino degli impegni accessori della misura A1 (pag. 260 del sup. Ord. n. 1 al BURL n. 13 del 10/5/99), al sesto trattino della misura A3 (pag. 263) ed al quarto trattino per la misura B (pag. 264), devono cumularsi con le altre inadempienze in caso di mancato rispetto di più impegni accessori;

PRESO ATTO della necessità di adeguare il contenuto dell'impegno accessorio specificato nel punto precedente al dispositivo dell'art. 6 del D.M. 159/98, come richiamato dalla citata nota ministeriale n. 1675 del 22/03/99, ed in conseguenza di rendere cumulabile la inadempienza prevista per il mancato rispetto di tale impegno accessorio con le altre inadempienze;

CONSIDERATO che a seguito della cumulabilità è opportuno e necessario ridurre il peso dell'inadempienza al 10%;

CONSIDERATO che, con riferimento agli impegni essenziali delle misure A1, A3 e B del Programma Regionale Agroambientale (pag. 260, 263 e 264 del sup. ord. n. 1 al BURL n. 13 del 10/5/99), a causa di un errore è necessaria la rettifica della definizione dell'impegno essenziale previsto rispettivamente al secondo trattino per quanto riguarda la misura A1 (pag. 260), al sesto trattino per la misura A3 (pag. 263) e al secondo trattino per la misura B (pag.



264), ed in particolare il termine "entro" va corretto con "oltre" e che quindi la definizione esatta dell'impegno essenziale è la seguente: "presentazione oltre un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso sia riscontrata in azienda l'assenza del quaderno di campagna (registri aziendali nel caso della misura A3)";

RITENUTO necessario che, con riferimento agli impegni accessori previsti per le misure A1, A3 e B del Programma Regionale Agroambientale (pag. 260, 263 e 264 del sup. ord. n. 1 al BURL n. 13 del 10/5/99), è opportuno chiarire che la definizione dell'impegno accessorio "corretta e completa compilazione del quaderno di campagna (registri aziendali nel caso della misura A3)", di cui al terzo trattino degli impegni accessori della misura A1 (pag. 260), al quinto trattino nella misura A3 (pag. 263) ed al terzo trattino nella misura B (pag. 264), deve intendersi nel senso che è l'erronea compilazione del quaderno di campagna, per irregolarità di lieve entità a determinare l'inadempienza;

CONSIDERATO che per il presente atto non è necessario richiedere il parere della Commissione consiliare Regionale Agricoltura in quanto concerne esclusivamente l'adozione di normativa nazionale (D.M. 159/98) obbligatoria;

VISTA la L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 32 e la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 843 del 4 settembre 1997;

all'unanimità ed in conformità con le premesse

**DELIBERA :**

Fermo restando quanto altro disposto con la D.G.R. n. 378/99, di apportare le rettifiche e gli adeguamenti appresi e specificati:

- la frase "eventuale perdita, denunciata immediatamente, ammessa una sola volta pena la decadenza totale: inadempienza 15% (da non cumularsi con altre inadempienze o difformità)", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 260 del sup. ord. n. 1 al BURL n. 13 del 10/5/99 (in seguito BURL), misura A1, impegni accessori, IV trattino, è sostituita dalla seguente:
  - ◆ "eventuale perdita, denunciata immediatamente: inadempienza 10%. La perdita è ammessa una sola volta pena la decadenza totale";
- la frase "eventuale perdita, denunciata immediatamente, ammessa una sola volta pena la decadenza totale: inadempienza 15% (da non cumularsi con altre irregolarità o infrazioni)", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 263 del BURL, misura A3, impegni accessori, VI trattino, è sostituita dalla seguente:
  - ◆ "eventuale perdita, denunciata immediatamente: inadempienza 10%. La perdita è ammessa una sola volta pena la decadenza totale";
- la frase "eventuale perdita, denunciata immediatamente, ammessa una sola volta pena la decadenza totale: inadempienza 15% (da non cumularsi con altre inadempienze o difformità)", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 264 del BURL, misura B, impegni accessori, IV trattino, è sostituita dalla seguente:
  - ◆ "eventuale perdita, denunciata immediatamente: inadempienza 10%. La perdita è ammessa una sola volta pena la decadenza totale";
- la frase "presentazione entro un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso ne sia riscontrata l'assenza in azienda del quaderno di campagna", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 260 del BURL, misura A1, impegni essenziali, II trattino, è sostituita dalla seguente:
  - ◆ "presentazione oltre un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso ne sia riscontrata l'assenza in azienda del quaderno di campagna";

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Ferlicca

2

IL V. PRESIDENTE  
G. COSENTINO

Assessore Regionale  
Agricoltura e Sviluppo Rurale  
Dr. Maurizio Federico



- la frase "presentazione entro un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso ne sia riscontrata l'assenza in azienda, dei registri aziendali", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 263 del BURL, misura A3, impegni essenziali, VI trattino, è sostituita dalla seguente:
  - ◆ "presentazione oltre un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso ne sia riscontrata l'assenza in azienda, dei registri aziendali";
- la frase "presentazione entro un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso ne sia riscontrata in azienda l'assenza del quaderno di campagna", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 264 del BURL, misura B, impegni essenziali, II trattino, è sostituita dalla seguente:
  - ◆ "presentazione oltre un termine massimo di 48 ore dal sopralluogo aziendale, qualora nello svolgimento dello stesso ne sia riscontrata in azienda l'assenza del quaderno di campagna";
- la frase "corretta e completa compilazione del quaderno di campagna: inadempienza = 5% per ogni irregolarità", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 260 del BURL, misura A1, impegni accessori, III trattino, deve intendersi nel senso che è l'erronea compilazione del quaderno di campagna, per irregolarità di lieve entità, a determinare l'inadempienza;
- la frase "corretta e completa compilazione dei registri aziendali: inadempienza = 5% per ogni irregolarità", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 263 del BURL, misura A3, impegni accessori, V trattino, deve intendersi nel senso che è l'erronea compilazione del quaderno di campagna, per irregolarità di lieve entità, a determinare l'inadempienza;
- la frase "corretta e completa compilazione del quaderno di campagna: inadempienza = 5% per ogni irregolarità", riportata nell'allegato "Impegni essenziali ed accessori per il controllo sul posto" delle disposizioni operative del Programma Regionale Agroambientale, di cui alla pag. 264 del BURL, misura B, impegni accessori, III trattino, deve intendersi nel senso che è l'erronea compilazione del quaderno di campagna, per irregolarità di lieve entità, a determinare l'inadempienza;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 - art. 17, comma 32, come esplicitato con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 843 del 4 settembre 1997.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

29 FEB. 2000

